

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 03/03/2020

FATTO

In data 08.04.2014, il ricorrente stipulava contratto di mutuo con cessione *pro solvendo* di centoventi quote della pensione mensile e, sulla base di conteggio estintivo del 10.09.2018, provvedeva all'estinzione anticipata. Con reclamo inoltrato a mezzo pec del 03.09.2019, richiedeva il rimborso delle quote non maturate delle commissioni. A seguito del mancato accoglimento del reclamo, adiva questo Arbitro per la restituzione della complessiva somma di euro 2.710,15, oltre interessi legali e spese di assistenza difensiva quantificate in euro 600,00.

L'intermediario si costituiva ritualmente e deduceva la congruità del rimborso effettuato in sede di conteggio estintivo per commissioni di attivazione e di gestione, l'esclusione delle rimborsabilità degli oneri assicurativi, il carattere *up front* delle commissioni di intermediazione, l'infondatezza della richiesta di rimborso dei costi assicurativi e delle spese di assistenza difensiva, concludendo per il rigetto del ricorso e, in subordine, di limitarne l'accoglimento nella misura di euro 320,74 offerti in sede di riscontro al reclamo.

DIRITTO

Il ricorrente ha chiesto, ex art. 125 - *sexies* Tub, l'accertamento del diritto alla riduzione del costo totale del credito corrispondente all'importo complessivo delle quote delle commissioni e dei premi non maturati a causa dell'estinzione anticipata.



L'art. 125 - *sexies* Tub costituisce la disposizione attuativa dell'art. 16 direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Il principio di equa riduzione del costo del finanziamento è stato inteso, secondo il consolidato orientamento dell'ABF (Collegio Coordinamento dec. nn. 6167/2014, 10035/2016, 5031/2017), quale obbligo di restituzione, secondo il criterio proporzionale del *pro rata temporis*, della quota delle commissioni e dei costi soggetti a maturazione nel tempo al fine di evitare, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, un'ingiustificata attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore, con esclusione delle voci di costo relative alle attività preliminari alla concessione del prestito. Tuttavia, la Corte di Giustizia, con la decisione 11 settembre 2019 emessa nella causa C-383/18, ha statuito che l'art. 16 della direttiva deve essere interpretato nel senso che «*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*». Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della riferita sentenza, ha statuito che l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front* (decisione n. 26525/2019).

Le commissioni di intermediazione (lett. F del prospetto economico) ammontano a euro 1.044,00 e sono «*dovute all'intermediario del credito a cui il cedente si è discrezionalmente e liberamente rivolto per ottenere il prestito e con cui ha pattuito il relativo compenso*». In conformità del consolidato orientamento dell'ABF, tale voce di costo ha natura *up front* a causa dell'intervento di un agente in attività finanziaria deputato all'esclusivo svolgimento di prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto.

Come statuito dal Collegio di Coordinamento, il criterio per la riduzione dei costi *up front*, in mancanza di una diversa previsione pattizia comunque fondata su di un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi permane il criterio del *pro rata temporis*.

Nel caso posto a base della decisione n. 26525/2019, il Collegio di Coordinamento ha reputato che il criterio per quantificare la quota ripetibile di costi *up front* debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi che costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Questo Collegio condivide il criterio applicato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione della quota dei costi *up front* in proporzione alla quota di interessi corrispettivi che, previsti nel piano di ammortamento, non sono maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento. Pertanto, la domanda restitutoria per le voci di costo *up front* deve essere accolta nella misura di euro 380,70.

Le commissioni di attivazione (lett. B del prospetto economico) sono «*dovute per le prestazioni, gli oneri e i rischi relativi all'attivazione del prestito presso l'ente pensionistico dalla quale il cedente percepisce il trattamento pensionistico, ivi compresi i casi di passaggio dello stesso cedente ad altri enti pensionistici ai sensi del punto 8 delle condizioni generali di contratto e per i rischi relativi alle ipotesi di rifiuto dell'ente pensionistico medesimo ad effettuare le trattenute e di ritardo nell'inizio delle trattenute stesse rispetto a quanto indicato al punto 4 delle condizioni generali di contratto*». Le commissioni di gestione (lett. C del prospetto economico) sono «*dovute per tutte le prestazioni e gli oneri connessi, durante l'intero periodo di ammortamento del prestito, allo svolgimento di tutte le attività necessarie alla gestione amministrativa, gestionale e contabile del prestito e all'incasso delle rate di ammortamento*»



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Entrambe le commissioni hanno carattere *recurring* perché riferibili all'intero svolgimento del rapporto. Pertanto gli importi della commissione di attivazione (euro 1.461,60) e della commissione di gestione (euro 207,60), al fine della quantificazione della quota parte da rimborsare secondo il criterio proporzionale, devono essere moltiplicati per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante, in presenza di rate di eguale importo, dal rapporto fra il numero complessivo delle rate (centoventi) e il numero delle rate residue (sessantanove). A seguito dell'estinzione anticipata in corrispondenza della cinquantunesima rata, la quota non maturata delle commissioni di gestione ammonta a euro 119,37, e in considerazione dell'intervenuto rimborso di euro 119,37 in sede di conteggio estintivo, nulla è dovuto per tale voce di costo; quella della commissione di attivazione ammonta a euro 840,42.

In considerazione della ulteriore detrazione di euro 382,22 in sede di conteggio estintivo, l'intermediario è tenuto alla restituzione della complessiva somma di euro (380,70 + 840,42 – 382,22 =) euro 838,90.

La richiesta delle spese di assistenza difensiva non può essere accolta per la natura seriale delle questioni sottoposte.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 838,90.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO